



SENT. N. 3/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai magistrati:

Dott. Bruno Tridico - Presidente

Dott. Andrea Liberati - Giudice - relatore

Dott. Stefano Grossi - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20858** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti del Sig. Roberto Giovagnorio (c.f. GVGRRT60L11L025M), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Presutti (PRS GLC 69T01 A515F), pec avvgianlucapresutti@puntopec.it;

Uditi all'udienza pubblica del 28 gennaio 2025, il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, il Vice Procuratore Generale dott. Marco Di Marco, nonché l'avv. Presutti per il convenuto, con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Emilia Giammaria;

Ritenuto in

FATTO

L'atto di citazione

Con atto di citazione del 26 luglio 2024, il Vice Procuratore Generale Marco Di Marco, ha citato in giudizio il Sig. Roberto Giovagnorio chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Ministero della Cultura - Direzione

	Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio, della somma di € 8.220,00, a	
	titolo di risarcimento del danno all'immagine, oltre rivalutazione monetaria,	
	interessi legali e spese del giudizio.	
	Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione della Sezione di	
	P.G. dei Carabinieri.	
	In particolare, il convenuto, dipendente della Soprintendenza Archeologia,	
	Belle Arti e Paesaggio delle Province di L'Aquila e di Teramo, è stato accusato	
	di aver attestato falsamente la propria presenza in servizio in diverse occasioni	
	tra il 18 ottobre 2021 e il 28 marzo 2022. Durante tali assenze, si sarebbe	
	dedicato ad attività estranee al servizio, come documentato dalle indagini	
	svolte dalla Sezione di P.G. dei Carabinieri, le cui attività istruttorie hanno	
	incluso l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza posizionate presso	
	gli uffici della Soprintendenza, il confronto tra i filmati e i report delle presenze	
	e intercettazioni ambientali.	
	Il convenuto è stato condannato in sede penale, con sentenza del GIP n.	
	25/2024, alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa, a seguito	
	della richiesta di applicazione della pena presentata dallo stesso.	
	La Procura contesta al Sig. Giovagnorio la falsa attestazione della presenza in	
	servizio, realizzata mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della	
	presenza, che integra il reato di cui all'art. 55-quinquies del d. lgs. 165/2001,	
	addebitando il dolo, in quanto le condotte sono state realizzate in modo	
	sistematico e consapevole.	
	La quantificazione del danno all'immagine è stata effettuata in via equitativa,	
	nella misura di € 8.220,00, tenendo conto della gravità dei fatti, della	
	reiterazione delle condotte, del ruolo e della qualifica del convenuto, e del	
	- pag. 2 di 16 -	

clamore mediatico suscitato dalla vicenda, mentre il danno patrimoniale da indebita percezione delle retribuzioni è stato già risarcito.

La memoria di costituzione

In data 7 gennaio 2025 si è costituito il convenuto sig. Giovagnorio, assistito dall'Avv. Gianluca Presutti, il quale ha contestato le accuse per i seguenti motivi:

-la mancanza di corrispondenza tra la pretesa dedotta con l'invito a dedurre e la pretesa avanzata con l'atto di citazione, poiché la Procura, nell'invito a dedurre, ha ipotizzato la responsabilità per danno all'immagine sulla base della normativa generale, mentre nell'atto di citazione si basa sulla normativa speciale di cui agli artt. 55-quater, comma 3-quater e 55-quinquies del d. lgs. 165/2001;

-l'insussistenza dei presupposti della responsabilità per danno all'immagine della P.A. previsti dagli artt. 55-quater, comma 3-quater e 55-quinquies del d. lgs. 165/2001, poiché l'art. 55-quater, comma 3 quater, prevede, tra i presupposti per la responsabilità speciale del danno all'immagine della P.A., l'emissione di invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento e l'esercizio dell'azione di responsabilità entro centocinquanta giorni successivi alla denuncia e nel caso di specie, il sig. Giovagnorio non è stato sottoposto a procedura di licenziamento;

-la mancanza dei presupposti previsti dalla normativa generale in tema di risarcimento del danno d'immagine della P.A., regolato dagli artt. 17, co. 30 ter, del D.L. 78/2009 e 7 l. n. 97/2001 (poi abrogato e sostituito dall'art. 51 del Codice della giustizia contabile) che prevedono la sussistenza di una sentenza

	irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione,	
	mentre al convenuto non è stato contestato alcun reato proprio del dipendente	
	pubblico compreso tra quelli tipizzati nel capo I del titolo II del libro secondo	
	del codice penale, né, secondo la difesa, la sentenza di patteggiamento può	
	essere considerata, a seguito della riforma Cartabia, una sentenza di	
	condanna ai fini extra penali;	
	-l'insussistenza del danno all'immagine ovvero l'eccessività della liquidazione	
	richiesta, che deve basarsi su un'analisi in concreto delle singole fattispecie di	
	comportamento illecito. A tal fine la difesa deduce che il sig. Giovagnorio è	
	sempre stato un dipendente modello, che si è distinto per l'impegno profuso	
	anche in occasione del terremoto di L'Aquila, lavorando ben oltre l'orario di	
	lavoro e senza chiedere rimborsi. Inoltre, le condotte contestate al convenuto	
	non sono state realizzate per fini di lucro, ma solo per recarsi presso il Comune	
	di Tagliacozzo, dove ricopriva la carica di vicesindaco. A supporto di tale	
	eccezione, la difesa ha chiesto di ammettere prova testimoniale sui capitoli	
	indicati nella comparsa di costituzione.	
	Quanto all'arricchimento ha evidenziato che la somma di € 822,00, non	
	richiesta dalla Procura in questo giudizio, è stata immediatamente risarcita.	
	Il convenuto ha concluso chiedendo in via principale il rigetto della richiesta di	
	risarcimento danni e, in subordine, la riduzione del risarcimento del danno ad	
	una somma non superiore ad € 1.000,00.	
	L'udienza di discussione	
	All'udienza pubblica del 28 gennaio 2025 sono comparsi, come da verbale, il	
	P.M. dott. Marco Di Marco e l'avv. Gianluca Presutti per il convenuto, i quali	
	hanno confermato le conclusioni formulate in atti.	
	- pag. 4 di 16 -	

Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Sulla mancanza di corrispondenza tra la pretesa dedotta con l'invito a dedurre e la pretesa avanzata con l'atto di citazione

Relativamente all'eccepta mancanza di corrispondenza tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione, il Collegio osserva che ex art. 87 c.g.c. la citazione è nulla, *“qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”*

La corrispondenza tra i fatti di cui all'art. 86, comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto, esplicitati nell'invito a dedurre, non può essere intesa nel senso che i primi debbano essere perfettamente sovrapponibili a questi ultimi.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, c.g.c., l'invito a dedurre deve limitarsi a rappresentare gli elementi essenziali del fatto, delle condotte contestate e del danno prodotto, dovendosi riservare all'atto di citazione (in quanto emesso all'esito della fase istruttoria, ormai completata) la dettagliata esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (art. 86, comma 2, lett. e), con la conseguenza che si deve ritenere sufficiente che tra questi ultimi e i primi sussista un ragionevole rapporto di continenza. In altri termini, se, nella contestazione preliminare di responsabilità, il perimetro dell'ipotesi accusatoria (che viene formulata al culmine di indagini preliminari, scaturite da specifica e concreta notizia di danno, come previsto dall'art. 51 c.g.c.) va tracciato nel

rispetto del livello di approssimazione consentito dall'art. 67, comma 1, c.g.c.

(che ritiene sufficiente l'esposizione degli elementi essenziali della fattispecie, tali essendo quelli che consentono, in una prospettiva sostanzialistica, di individuare la materia del contendere), la corrispondenza tra i fatti di cui all'art. 86, comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, richiesta dall'art. 87 c.g.c., va ritenuta sussistente allorquando i primi si possano ragionevolmente ritenere inclusi in tale perimetro (C. Conti, Sez. Marche, 22.12.2023 n. 140; id., Sez. Sicilia, 346/2020).

Non è quindi inammissibile un atto di citazione che contenga una diversa configurazione giuridica del danno o una sua diversa quantificazione rispetto all'invito a dedurre, purché corrispondano i comportamenti contestati (C. conti, Sez. I app., 2.10.2023 n. 258 e 1.3.2023 n. 88). Con la conseguenza che si verifica una modifica sostanziale inammissibile dei fatti prospettati quando con l'atto di citazione si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria dedotta nell'invito a dedurre, introducendo nel processo un *petitum* diverso e più ampio oppure una *causa petendi* fondata su circostanze e situazioni giuridiche non prospettate antecedentemente, con l'effetto di porre al giudice un nuovo tema di indagine e di mutare sostanzialmente i termini della controversia, disorientando la difesa della controparte ed alterando il regolare funzionamento del processo (C. conti, Sez. Campania, 24.11.2018 n. 37; id., Sez. Emilia Romagna, 29.6.2017 n. 150; id., Sez. I app., 12.5.2017 n. 170; id., Sez. Lombardia, 26.4.2017 n. 58; id., Sez. Toscana, 28.7.2016 n. 198; id., Sez. Ili app., 20.9.2013 n. 604; id., Sez. I app., 19.12.2011 n. 564).

Nel caso di specie, nonostante l'invito operi un richiamo a normativa non pertinente, gli elementi essenziali del fatto sono i medesimi, per tale ragione,

la citazione non può considerarsi nulla ex art. 87 c.g.c.

Sull'insussistenza dei presupposti della responsabilità per danno all'immagine della P.A. previsti dagli artt. 55-quater, comma 3-quater e 55-quinquies del d. lgs. 165/2001

La difesa del convenuto ha eccepito l'insussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 55-quinquies e 55-quater, comma 3-quater.

L'articolo 55 quater, comma 3 quater, del d.lgs. n.165/2001 ha introdotto un regime specifico per l'azione di danno all'immagine della Pubblica Amministrazione in caso di assenteismo fraudolento. Questo regime prevedeva che l'azione potesse essere esercitata solo dopo che l'Amministrazione avesse adottato un provvedimento di licenziamento disciplinare nei confronti del dipendente infedele. La norma consentiva il risarcimento del danno all'immagine anche senza un previo accertamento penale, contrariamente alla disciplina generale prevista dalla legge n. 20/1994.

La disposizione in esame prevedeva, tra i presupposti per la responsabilità speciale del danno all'immagine della P.A., l'emissione di invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento e l'esercizio dell'azione di responsabilità entro centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga: secondo il convenuto nel caso in esame non risulta promosso alcun procedimento disciplinare, né risulta alcuna tempestiva segnalazione alla Corte dei conti e, per tale ragione, mancano i presupposti per l'esercizio del diritto al risarcimento all'immagine per intervenuta decadenza a seguito della violazione del termine.

Su tale specifica fattispecie di responsabilità è intervenuta la Corte

	Costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità	
	costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art.	
	55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1,	
	lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016.	
	La Corte ha ritenuto che tale disposizione avesse introdotto una nuova	
	fattispecie di responsabilità amministrativa e che tale previsione fosse in	
	contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto eccedeva i limiti della delega conferita	
	al Governo dalla legge n. 124 del 2015.	
	La legge di delegazione prevedeva infatti unicamente l'introduzione di norme	
	in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad	
	accelerare e rendere più efficiente l'esercizio dell'azione disciplinare. La Corte	
	ha quindi sottolineato che la materia della responsabilità amministrativa non	
	rientrava nell'ambito della delega, che era finalizzata al riordino della disciplina	
	del lavoro pubblico e non all'introduzione di nuove fattispecie di responsabilità.	
	Di conseguenza, la previsione di un'autonoma fattispecie di responsabilità	
	amministrativa per danno all'immagine, con la predeterminazione di un minimo	
	risarcibile pari a sei mensilità dello stipendio, è stata ritenuta illegittima per	
	eccesso di delega. Con la decisione in esame è stata quindi dichiarata	
	l'illegittimità costituzionale dei periodi della norma che introducevano tale	
	fattispecie, assorbendo gli altri profili di censura sollevati dal giudice a quo.	
	La sentenza della Corte Costituzionale n. 61/2020 è stata interpretata dalla	
	prevalente giurisprudenza contabile (Sez. giur. Sardegna 137/2024, II App.	
	229/2023) come mera declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune parti	
	dell'art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165/2001: secondo tale	
	ricostruzione la pronuncia avrebbe lasciato intatta l'autonoma fattispecie di	
	- pag. 8 di 16 -	

	danno erariale correlata al danno all'immagine in caso di assenza fraudolenta	
	dal servizio e gli effetti della sentenza 61/2020 sarebbero limitati	
	all'eliminazione dei termini di decadenza, avendo abrogato i termini di 3 mesi	
	dalla conclusione del procedimento disciplinare e di 150 giorni dalla denuncia	
	per l'esercizio dell'azione di danno, mentre rimarrebbe il termine di 20 giorni	
	dall'avvio del procedimento disciplinare per l'obbligo di denuncia al pubblico	
	ministero e alla Procura regionale della Corte dei conti, termine peraltro	
	ritenuto di natura meramente acceleratoria senza decadenze per la Procura.	
	Inoltre, la decisione avrebbe determinato una quantificazione equitativa del	
	danno, non più rapportata a sei mensilità.	
	La sentenza 61/2020 secondo la prevalente interpretazione ha quindi reso più	
	complessa la quantificazione del danno all'immagine per assenteismo	
	fraudolento, ma non ha eliminato la responsabilità per questa fattispecie.	
	Poiché l'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001 al comma 2 ha previsto che in	
	caso di assenteismo fraudolento <i>“il lavoratore, ferme la responsabilità penale</i>	
	<i>e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale,</i>	
	<i>pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia</i>	
	<i>accertata la mancata prestazione, nonché il danno d' immagine di cui</i>	
	<i>all'articolo 55-quater, comma 3-quater”</i> , l'espresso richiamo alla fattispecie non	
	integralmente espunta dall'ordinamento rende applicabile la possibilità di	
	risarcimento di danno all'immagine per assenteismo fraudolento anche senza	
	la presenza di tutti i presupposti richiesti dal Legislatore per la comune	
	responsabilità per danno all'immagine (Il App. 229/2023).	
	Sulla mancanza dei presupposti previsti dagli artt. 17, co. 30 ter del D.L.	
	78/2009 e 7 l. n. 97/2001 in tema di risarcimento del danno d'immagine	
	- pag. 9 di 16 -	

della P.A.

La difesa ha eccepito anche la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 17, co. 30 ter, del D.L. 78/2009 e dall'art. 7 l. n. 97/2001 in tema di risarcimento del danno d'immagine della P.A., in quanto al Sig. Roberto Giovagnorio sotto un primo profilo non è stato contestato alcun reato proprio del dipendente pubblico e in secondo luogo poiché la legge Cartabia ha modificato il comma 1 bis dell'art. 445 c.p.p. escludendo che la sentenza di patteggiamento possa considerarsi una sentenza di condanna ai fini extra penali.

Tali profili sono da considerarsi superati dalla rilevanza, nel caso in esame, della fattispecie specifica prevista dagli artt. 55-quater, comma 3-quater e 55-quinquies del d. lgs. 165/2001.

Sulla richiesta di prova per testi

Tanto premesso, in relazione alle istanze istruttorie, il convenuto Sig. Giovagnorio ha chiesto di ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:

-Capitolo a): Vero è che il Sig. Giovagnorio, per circa due mesi, dopo il tragico evento di L'Aquila, al fine di redigere le schede tecniche sui palazzi vincolati rimasti danneggiati dal sisma (attività svolta insieme alla protezione civile, all'Università di Reggio Calabria ed ai vigili del Fuoco), ha lavorato dalle 7,00 del mattino fino alle 19,00 recandosi al lavoro con il proprio autoveicolo e senza mai chieder alcun rimborso;

-capitolo b): Vero è che il Sig. Giovagnorio, sempre nel periodo post terremoto di L'Aquila, osservando sempre gli orari di lavoro sopraindicati, per venti giorni, sempre recandosi al lavoro con la propria autovettura e senza richiedere rimborso della trasferta, ha svolto altresì attività di selezione delle macerie con i vigili del fuoco, l'Arta e l'A.S.M. di L'Aquila.

	Come testimoni, la difesa ha indicato l'Arch. Giuseppe Liberati di Tagliacozzo,	
	dipendente della Soprintendenza di L'Aquila e l'Ing. Mariano Mucciarella	
	dipendente della protezione civile.	
	Il Collegio ritiene la prova richiesta irrilevante ai fini del decidere, essendo	
	estranee al <i>thema decidendum</i> le virtuose condotte pregresse a quelle	
	contestate.	
	Gli elementi strutturali dell'illecito	
	Nel merito si osserva quanto segue.	
	Il convenuto è stato condannato con sentenza di patteggiamento (n. 25/2024	
	del GIP del Tribunale di Avezzano) per il reato di truffa aggravata ai danni dello	
	Stato (artt. 81 c. 2, 640 c. 1 e 2 e 55 quinquies del d. lgs. n. 165/2001).	
	La sentenza del GIP n. 25/2024, pur non costituendo un elemento probatorio	
	diretto a carico del convenuto ai fini dell'azione di responsabilità	
	amministrativa, conferma la sussistenza di elementi sufficienti a fondare	
	l'accusa di falsa attestazione della presenza in servizio.	
	Le indagini in atti hanno evidenziato assenze ingiustificate da parte del Sig.	
	Giovagnorio, che si allontanava dall'ufficio per svolgere attività personali	
	durante l'orario di lavoro.	
	Gli elementi probatori a carico sono i seguenti:	
	- i filmati, posizionati in modo da riprendere gli accessi al Chiostro di San	
	Francesco, sede degli uffici della Soprintendenza, che mostrano che il	
	convenuto si allontanava dall'ufficio per periodi prolungati durante l'orario di	
	lavoro, pur avendo attestato la propria presenza tramite timbratura con badge	
	(card 20240220);	
	- il confronto tra i filmati delle telecamere e i report delle presenze forniti	
	- pag. 11 di 16 -	

	dall'ufficio preposto che ha permesso di accertare con precisione i giorni e i	
	periodi di tempo in cui si è assentato dal servizio;	
	- le intercettazioni ambientali che hanno documentato gli spostamenti durante	
	i periodi di assenza dal servizio, confermando che si dedicava ad attività	
	estranee alle sue mansioni. Ad esempio, il 26.10.2021, si è recato in Piazza	
	Duca degli Abruzzi, sede del municipio di Tagliacozzo, visitando un fioraio e	
	un bar;	
	- gli "articoli di stampa" che documentano il clamore mediatico suscitato dalla	
	vicenda;	
	- la segnalazione della Sezione di PG dei Carabinieri che ha dato avvio alle	
	indagini;	
	- la "nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le	
	province di L'Aquila e Teramo prot.n. 18514 del 14/12/2023" che documenta	
	l'avvenuta restituzione dell'indebita retribuzione percepita.	
	Dagli elementi sopraindicati può quindi dirsi dimostrata la sussistenza di una	
	condotta idonea ad integrare la fattispecie in esame, connotata dall'elemento	
	soggettivo del dolo attesa l'evidente consapevolezza della violazione delle	
	elementari prescrizioni normative.	
	Essendo stato risarcito il danno patrimoniale, in questa sede la Procura	
	erariale procede esclusivamente per il danno all'immagine.	
	In considerazione della violazione ben nota all'interno dell'ambiente lavorativo	
	e alla collettività in considerazione della rilevanza mediatica, sussiste inoltre	
	certamente anche il danno all'immagine.	
	Tanto premesso può ritenersi accertata la responsabilità del convenuto.	
	La quantificazione del danno	
	- pag. 12 di 16 -	

	Per quanto concerne la quantificazione, la tabella presente nell'atto di	
	citazione (pagina 4) riporta le ore di assenza ingiustificata registrate nel	
	periodo monitorato.	
	Tale voce di danno è risarcibile ex se e non è parametrata unicamente alle	
	spese necessarie per il ripristino del bene giuridico leso.	
	La Procura, che ha l'onere di fornire congrui parametri per la quantificazione,	
	ha chiesto la liquidazione in via equitativa ex articolo 1226 del codice civile in	
	misura pari a 10 volte la retribuzione indebitamente percepita con un	
	conseguente danno richiesto di 8.220 €.	
	L'art. 1, c. 62, l. n. 190/2012 ha previsto la quantificazione del danno	
	all'immagine, salva prova contraria, in misura pari al doppio della somma di	
	denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal	
	dipendente, indicando una sorta di "automatismo" nel calcolo del danno.	
	Nei casi in cui non sia applicabile il parametro dell'art. 1, c. 62, l. 6 novembre	
	2012, n. 190, la quantificazione avviene in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226	
	c.c. e il danno deve essere liquidato in base ai seguenti criteri:	
	-criterio oggettivo, inerente alla natura del fatto, alle modalità di realizzazione	
	dell'evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso, all'entità	
	dell'eventuale arricchimento;	
	-criterio soggettivo, legato al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito	
	della Pubblica Amministrazione;	
	-criterio sociale, legato alla negativa risonanza sociale della vicenda, al	
	discredito che il fatto ha arrecato all'amministrazione, alla compromissione	
	della fiducia dei cittadini, che costituisce un parametro utile ai fini della sua	
	quantificazione.	
	- pag. 13 di 16 -	

	Il danno all'immagine è peraltro configurabile anche in assenza di <i>clamor fori</i> ,	
	poiché " <i>il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la</i>	
	<i>dimensione</i> ".	
	Il criterio di quantificazione previsto dalla norma contenuta nell'art. 1-sexies l.	
	14 gennaio 1994, n. 20, secondo cui l'entità del danno all'immagine della	
	pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la	
	stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato	
	si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del	
	valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, può	
	in ogni caso costituire, unitamente agli altri parametri (oggettivo, soggettivo e	
	sociale), utile parametro di valutazione della congruità della quantificazione del	
	danno all'immagine.	
	Per quanto esposto il Collegio ritiene congrua l'applicazione di un danno	
	all'immagine liquidato in via equitativa in misura pari a quella <i>ex lege</i> indicata,	
	corrispondente ad € 1.644 a carico dell'odierno convenuto, in considerazione	
	del limitato <i>clamor fori</i> suscitato dalla vicenda, della oggettiva gravità dei fatti,	
	della reiterazione delle condotte e della qualifica ricoperta dall'autore	
	dell'illecito, tenendo conto dell'avvenuto rimborso del danno patrimoniale.	
	Risultano al riguardo irrilevanti a tal fine le ulteriori ore indicate dalla difesa	
	come svolte senza essere registrate né retribuite in quanto relative a pregresse	
	attività lavorative non connesse con la vicenda in esame.	
	Le spese del giudizio	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura	
	della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del C.G.C.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	- pag. 14 di 16 -	

	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta	
	ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva:	
	- condanna il Sig. Roberto Giovagnorio al pagamento di € 1.644,00	
	(milleseicentoquarantaquattro/00), determinato in via equitativa a favore del	
	Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologica Belle Arti e	
	Paesaggio, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al	
	soddisfo;	
	- le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della	
	Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 174/2016.	
	Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.	
	Il giudice estensore	Il Presidente
	(Andrea Liberati)	(Bruno Tridico)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato in segreteria il 6/02/2025	
	Il Direttore della segreteria	
	f.to Dottoressa Antonella Lanzi	
	La Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	
	Giudizio N. 20858/R.	
	Nota delle spese liquidate ai sensi del "Codice della giustizia contabile", art.	
	31, comma 5, con nota a margine della suesesa sentenza di condanna	
	pronunziata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel	
	giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: Roberto Giovagnorio.	
	Fogli	Importo
	-Originale atto di citazione	1 16,00
	- pag. 15 di 16 -	

